



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC Indabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.28

del 21 Ottobre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: MASSIMILIANO DI SCIPIO (PRESIDENTE F.F.); ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), NELLA SEDUTA DEL 21.10.2026 HA ADOTTATO LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. OVIDIANA SULMONA AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA OVIDIANA SULMONA – SAN SALVO CALCIO, DISPUTATA IL 23.9.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 23 DELL'8.10.2026 – C.R.A.).

1. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 23 del C.R.A. in data 8.10.2026, il G.S. disponeva la non omologazione della gara del 23.9.2026 tra Ovidiana Sulmona e San Salvo Calcio e, conseguentemente, la sua ripetizione, demandando alla Segreteria della C.R.A. di fissare una nuova data per disputare l'incontro.

Il G.S. ha fondato la propria decisione su un errore tecnico riconosciuto dallo stesso direttore di gara, nel supplemento di rapporto del 28.9.2026 richiesto dal giudicante a maggiore chiarimento dei fatti.

In tale atto l'arbitro ha riferito che, al 15° minuto del secondo tempo, dopo avere interrotto il gioco con il fischio per un'infrazione commessa da un calciatore della società San Salvo, procedeva alla sua ammonizione mostrando il cartellino giallo; che, mentre si trovava ancora con il cartellino alzato, la Ovidiana Sulmona batteva il calcio di punizione senza attendere il successivo fischio arbitrale per la ripresa del gioco; che la battuta veniva effettuata mentre il procedimento di ammonizione era ancora in corso e che, infine, dalla conseguente azione era scaturita, dopo pochi secondi, la rete del 2 a 2.

Il G.S. ha qualificato l'episodio come "errore tecnico" rilevante ai sensi dell'art. 10 comma 5 C.G.S., avendo influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento dell'incontro.

2. Avverso tale decisione la A.S.D. Ovidiana Sulmona ha proposto rituale impugnazione deducendo:

2.1 l'invalidità del preannuncio di ricorso della San Salvo Calcio ai sensi dell'art. 67 C.G.S., richiamato nella decisione impugnata: l'atto trasmesso via pec all'odierna reclamante sarebbe diverso da quello inviato al G.S e privo dell'indicazione del versamento del contributo, degli allegati e della sottoscrizione; la provenienza dalla pec ufficiale della società, che certifica soltanto la trasmissione del messaggio, non potrebbe equivalere alla sottoscrizione, la quale attesta l'imputabilità dell'atto al suo autore; la reclamante ha chiesto, quindi, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni;

2.2 l'insussistenza di un errore tecnico in senso proprio: l'episodio rientrerebbe nella valutazione discrezionale dell'arbitro, il quale, dopo l'ammonizione, avrebbe abbassato il braccio e, mentre stava riponendo il cartellino, il calciatore della Ovidiana aveva battuto rapidamente la punizione nel momento in cui lo stesso arbitro avrebbe compiuto ampi gesti invitando a proseguire il gioco;

2.3 in subordine, l'ininfluenza dell'eventuale errore sulla regolarità della gara ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. a) C.G.S.: l'episodio si era verificato intorno al 58' minuto, lasciando un ampio margine di tempo fino al termine; la rete del 2-2 sarebbe giunta solo sugli sviluppi dell'azione e dopo un considerevole lasso di tempo; pochi minuti dopo la San Salvo Calcio era tornata in vantaggio ed aveva subito le reti successive solo dopo l'espulsione di un proprio calciatore per condotta violenta; la gara si era conclusa 5-3 in favore della Ovidiana Sulmona, che dopo l'episodio aveva segnato tre reti a fronte di una della squadra avversaria.

L'A.S.D. Ovidiana Sulmona ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione con omologazione del risultato conseguito sul campo, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

3. La A.S.D. San Salvo Calcio ha resistito con rituale memoria, deducendo la provenienza certa del preannuncio dal proprio Presidente, sig. Enzo Enrico D'Aloisio, indicato in calce al testo, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto, e ha prodotto una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Presidente attestante di avere redatto e trasmesso le pec inviate al G.S e alla controparte. Ha sostenuto, inoltre, l'irrelevanza della diversità tra le due comunicazioni, che avrebbero finalità differenti, e ha osservato che il C.G.S. commina l'inammissibilità soltanto per gli atti privi di motivazione o generici. Nel merito ha sostenuto che, una volta riconosciuto l'errore tecnico dal direttore di gara, gli Organi di giustizia sportiva non disporrebbero di alcun margine di discrezionalità nel valutarne l'incidenza sul risultato, e ha concluso per il rigetto del reclamo.

4. Con memoria di replica, la reclamante ha contestato la pertinenza dei precedenti richiamati dalla controparte, ha rilevato che la società San Salvo Calcio avrebbe ammesso la mancanza dei requisiti formali del preannuncio, si è riservata di sporgere denuncia-querela in relazione alla

dichiarazione del Presidente prodotta in giudizio e ha chiesto che il comportamento processuale della controparte sia valutato anche ai fini di una condanna alle spese.

All'udienza del 21.10.2026 sono comparsi anche i difensori delle parti i quali hanno illustrato le rispettive posizioni, discutendo ampiamente sulla validità o meno del preannuncio di reclamo e delle sue conseguenze sul procedimento di primo grado, ed hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte ed all'esito dell'udienza di discussione, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi di seguito specificati.

A) Sui vizi del preannuncio e sul potere del G.S. di pronunciarsi d'ufficio.

A.1 È vero, come rileva la reclamante, che il preannuncio inviato al G.S. è difforme da quello trasmesso alla controparte e che nessuno dei due risulta sottoscritto in forma analogica o digitale. Entrambi, peraltro, sono stati trasmessi nel corpo della pec, e non come allegato, dall'indirizzo pec ufficiale della società con l'indicazione del Presidente in carica quale autore delle stesse.

A.2 La Corte non ha, però, necessità di stabilire se tali difformità rendano invalido il preannuncio, questione sulla quale la giurisprudenza federale non è uniforme. La decisione impugnata, infatti, pur richiamando il preannuncio della San Salvo Calcio, va confermata con correzione della motivazione: infatti, a prescindere dalla validità di tale atto, il G.S. aveva comunque il potere-dovere di pronunciarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. a) C.G.S., norma che gli attribuisce la cognizione in prima istanza sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

A.3 Nella specie, l'errore tecnico risulta da un documento ufficiale, il supplemento di rapporto del 28.9.2026, nel quale il direttore di gara ha annotato testualmente: *«In relazione alla rete del 2-2, si precisa quanto segue. Al 15' minuto del secondo tempo, a seguito di un'infrazione commessa dal calciatore n. 8 Gomis Kalagna della società San Salvo, interrompevo il gioco mediante fischio e procedevo alla sua ammonizione, mostrando il cartellino giallo. Mentre il sottoscritto si trovava ancora con il cartellino giallo alzato, la società Ovidiana Sulmona procedeva alla battuta del calcio di punizione senza attendere il successivo fischio arbitrale per la ripresa del gioco. La battuta veniva pertanto eseguita mentre il procedimento di ammonizione era ancora in corso e senza che fosse stato emesso il fischio di ripresa del gioco. Dalla conseguente azione, sviluppatasi a seguito della battuta del calcio di punizione, scaturiva la rete del 2-2 realizzata dalla società Ovidiana Sulmona, all'incirca 5 secondi dopo l'ammonizione»*.

A.4 Ai fini dell'esercizio del potere d'ufficio conta il contenuto del documento ufficiale, non la ragione per la quale esso sia stato richiesto. Il G.S. può acquisire supplementi di rapporto a chiarimento dei fatti e, quando da essi emerge un errore tecnico rilevante, è tenuto a pronunciarsi anche in assenza di un valido ricorso di parte. Diverso è il caso, estraneo alla

presente fattispecie, in cui i fatti non risultino dai documenti ufficiali, ma siano soltanto allegati dalla parte interessata: in questo caso il procedimento può essere introdotto solo con ricorso degli interessati ai sensi degli artt. 66 comma 1 lett. b) e 67 C.G.S.

A.5 Ne consegue che le censure relative ai requisiti formali di cui all'art. 67 C.G.S., norma che disciplina il procedimento su ricorso degli interessati, sono irrilevanti ai fini della decisione.

A.6 Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per trasmettere gli atti alla Procura Federale in quanto le difformità riscontrate, comunque irrilevanti ai fini del decidere, non integrano di per sé elementi di una violazione disciplinare. Quanto alla dichiarazione del Presidente della San Salvo Calcio prodotta in giudizio, essa non ha avuto alcun rilievo ai fini della presente decisione, e resta impregiudicata ogni iniziativa che la reclamante ritenga di assumere nelle sedi competenti.

B) Sulla ricostruzione dei fatti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e lo svolgimento della gara. La diversa ricostruzione offerta dalla reclamante, secondo cui l'arbitro avrebbe già abbassato il braccio e invitato a proseguire il gioco, è un'allegazione di parte priva di riscontri e non può prevalere su quanto attestato dal direttore di gara, il quale ha dichiarato in modo univoco di trovarsi ancora con il cartellino alzato e che la procedura di ammonizione era in corso.

C) Sulla qualificazione dell'episodio come errore tecnico.

C.1 L'errore tecnico ricorre quando l'arbitro non applica, o applica erroneamente, una norma del Regolamento del Giuoco del Calcio che non gli lascia alcun margine di apprezzamento. Si distingue dall'erronea valutazione di un'azione di gioco, riservata alla discrezionalità tecnica del direttore di gara ai sensi della Regola 5 e sottratta al sindacato degli Organi di giustizia sportiva dall'art. 10 comma 5 C.G.S.

C.2 Nella specie, l'arbitro ha violato una regola precisa. La Regola 12 paragrafo 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio dispone che, una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non debba riprendere fino a quando la sanzione non sia stata adottata. La stessa disposizione ammette la ripresa con un calcio di punizione battuto rapidamente solo se l'arbitro non ha ancora iniziato la procedura disciplinare. Nel caso in esame, per quanto attestato dallo stesso arbitro, la procedura di ammonizione era già iniziata ed era ancora in corso al momento della battuta e, quindi, il calcio di punizione è stato eseguito in violazione del Regolamento e avrebbe dovuto essere ripetuto. Le indicazioni della Guida pratica A.I.A. in tema di "*Body language, comunicazione e uso del fischietto*", secondo cui il fischio è necessario per riprendere il gioco dopo un'interruzione per ammonizione o espulsione, confermano questa lettura.

C.3 Consentendo che l'azione proseguisse e convalidando la rete che ne è derivata, l'arbitro ha adottato una decisione contraria a una norma che regola in modo chiaro la situazione di gioco e che non gli lasciava alcun margine di discrezionalità o di opinabilità. Non si tratta, dunque, della valutazione di un'azione di gioco, come sostiene la reclamante, ma di un errore tecnico in senso proprio, peraltro riconosciuto dallo stesso direttore di gara.

D) Sull'influenza dell'errore sulla regolarità della gara.

D.1 Accertato l'errore tecnico, l'art. 10 comma 5 C.G.S. impone di stabilire "*se e in quale misura*" esso abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara, per decidere se dichiarare la regolarità con il risultato conseguito sul campo (lett. a) oppure ordinare la ripetizione dell'incontro (lett. c). La norma attribuisce agli Organi di giustizia sportiva una duplice valutazione discrezionale: verificare, in primo luogo, se i fatti abbiano influito sul regolare svolgimento della gara e, solo in caso positivo, apprezzare in quale misura abbiano inciso sul risultato (cfr. Comm. al Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, sub art. 17 - codice previgente, integralmente riprodotto nell'attuale art. 10 comma 5 - Napoli, ESI). Per questa ragione non può essere condivisa la tesi del San Salvo Calcio secondo cui il riconoscimento dell'errore da parte dell'arbitro comporterebbe automaticamente la ripetizione della gara.

D.2 Svolta tale valutazione, la Corte ritiene che l'errore abbia inciso in modo determinante sulla regolarità della gara. La decisione erronea è intervenuta sul risultato di 1-2 in favore del San Salvo Calcio e ha prodotto, come conseguenza immediata e diretta, la rete del pareggio della Ovidiana Sulmona, segnata circa cinque secondi dopo l'ammonizione e nell'ambito della stessa azione.

D.3 Non vale ad escludere tale incidenza la circostanza che la gara sia proseguita per oltre trenta minuti e si sia conclusa con il risultato di 5-3. La rete irregolare ha modificato il punteggio in un momento centrale dell'incontro e ha alterato le condizioni in cui le squadre hanno disputato l'intera parte restante della gara quanto ad atteggiamento tattico, gestione del vantaggio e condizione emotiva dei calciatori. Anche il nuovo vantaggio del San Salvo Calcio e gli episodi successivi, compresa l'espulsione di un suo calciatore, si sono verificati in una gara il cui punteggio era già stato alterato. Stabilire quale esito l'incontro avrebbe avuto in assenza dell'errore richiederebbe un giudizio meramente ipotetico, precluso a questa Corte. Quando l'errore tecnico produce direttamente una rete, alterando il punteggio in corso di gara, l'unico rimedio idoneo a ristabilire la regolarità della competizione è la ripetizione dell'incontro ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S.

E) Sulle ulteriori domande.

La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ed il rigetto del reclamo comporta il rigetto anche della richiesta di condanna della controparte alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C.– L.N.D.,

- respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Ovidiana Sulmona e, per l'effetto, conferma, con la diversa motivazione che precede, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 23 dell'8.10.2026, che ha disposto la ripetizione della gara Ovidiana Sulmona – San Salvo Calcio del 23.9.2026;
- dichiara assorbita l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- respinge la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale e la richiesta di condanna alle spese;
- dispone l'addebito della tassa di reclamo;
- manda alla Segreteria del Comitato Regionale Abruzzo per la fissazione della data di ripetizione della gara e per le comunicazioni di rito.

I relatori

Il Presidente F.F.

F.to in originale

F.to in originale

Avv. Aldo Ambrogi

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 21/10/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo